

dubbi. Del resto lo prego affinché dia delle disposizioni onde, soprattutto nell'impianto, si sorvegli l'andamento degli agenti fiscali. Io sorveglierò dalla mia parte; e mi propongo, ogni volta che ve ne sarà occasione, di presentare al ministro delle finanze i rilievi sul proposito.

MINISTRO PER LE FINANZE. Ed il ministro gliene sarà grato.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Non facendosi opposizione, s'intenderà chiusa la discussione generale.

Si passerà quindi a quella degli articoli.

« Art. 1. La riscossione delle imposte dirette erariali e delle sovrimposte provinciali e comunali è fatta da esattori comunali, a termini della presente legge. »

(È approvato.)

« Art. 2. I comuni, per gli effetti di questa legge, possono riunirsi in consorzio fra di loro.

« I consorzi, dietro le deliberazioni dei Consigli comunali, sono approvati dal prefetto, sentite le deputazioni provinciali.

« Essi sono rappresentati dal collegio dei sindaci dei comuni associati, sotto la presidenza del sindaco del capoluogo del mandamento o del comune più popoloso fra gli associati.

« I comuni che hanno una popolazione superiore a 60,000 abitanti, possono dividere il loro territorio in più esattorie.

« La divisione dovrà essere deliberata dal Consiglio comunale, ed approvata dal prefetto, sentito il parere della deputazione provinciale e dell'intendente di finanza. »

(È approvato.)

« Art. 3. L'esattore comunale o consorziale è retribuito ad aggio dal comune o dal consorzio dei comuni. Si nomina per cinque anni e per concorso ad asta pubblica.

« Può anche essere nominato dal Consiglio comunale o dalla rappresentanza consorziale sopra terna proposta dalla Giunta comunale o da una delegazione delle rappresentanze consorziali, quando queste trovino conveniente di nominarla.

« La scelta del modo di nomina e la misura massima dell'aggio sul quale deve aprirsi l'asta o conferirsi l'esattoria sopra terna, sono deliberate dal Consiglio comunale o dalla rappresentanza consorziale sette mesi almeno prima del giorno in cui debba aver principio il contratto di esattoria.

« Nel caso di nomina sopra terna la misura massima dell'aggio non può oltrepassare il 3 per cento.

« Il contratto deve riportare l'approvazione del prefetto, sentita la deputazione provinciale.

« L'esattore consorziale tiene la gestione distinta per ciascun comune. »

Su quest'articolo terzo è iscritto l'onorevole Branca.

BRANCA. Se io avessi dovuto seguire l'impulso delle

mie idee probabilmente mi sarei associato a quello che hanno già detto gli onorevoli preopinanti Della Rocca, Plutino; ma poichè già questa legge è tornata varie volte alla Camera, io, accettandola come si accetta una croce, poichè tale essa mi sembra, meno per il concetto che l'informa, che per alcune sue speciali disposizioni, mi limiterò a presentare poche osservazioni sopra alcuni articoli che potrebbero, a mio avviso, essere modificati senza derogare al sistema su cui la legge si fonda.

Nell'articolo terzo che è quello che viene ora in discussione, io trovo che non è determinata la misura massima dell'aggio per l'appalto, di guisa che si immagina pure che un comune faccia l'appalto in ragione del 5, del 6 per cento, i contribuenti i quali prima pagavano solamente il 3, avranno un aumento d'imposta. È vero che questo aumento è compensato dalla possibilità della diminuzione, e certamente dal punto di vista della stretta giustizia, l'aumento compensa la diminuzione; ma siccome nelle imposte l'abitudine e la fantasia spesso valgono quanto il reale pagamento, succede che il contribuente difficilmente avverte la lieve diminuzione di 1 centesimo sulla tassa, ma ne avverte l'aumento; e debbo aggiungere, a proposito di questa influenza che esercita la fantasia, che, per esempio, i piccoli contribuenti analfabeti spesso credono che l'aumento successivo non sia decretato dal Parlamento per legge, ma che sia l'effetto dell'arbitrio dell'esattore, e questo accresce all'esattore difficoltà immense. E perciò che l'aumento di 1 centesimo o 1 1/2 sui 3 che già pagavano questi contribuenti nella pratica è una cosa che a me fa spavento, più forse di quel che mi spaventino i mezzi coercitivi di cui si è armato l'esattore.

Ora, poichè in un altro articolo di questo progetto di legge si è lasciata la facoltà ai comuni di nominare gli esattori sopra terna, e si è detto che l'aggio non potrebbe superare il 3 per cento, io limiterei i miei desiderii ad introdurre in questo articolo 3 la stessa sanzione, vale a dire che in qualsiasi caso l'aggio non possa essere superiore del 3 per cento.

L'obbiezione che io già prevedo è la seguente. Si dirà: ma senon si troverà ad appaltare, come si fa? Io rispondo: in questo caso vorrei che provvedesse lo Stato, ed anche i comuni come amministratori; ma non vorrei mai consentire che per un aumento insignificante si venisse a far pagare il medesimo ai contribuenti.

Guardando la legge sotto il punto di vista generale, si trasanda talvolta l'applicazione pratica nelle diverse regioni, perchè le diverse regioni non a tutti sono egualmente note. Ma chi per poco fermi la sua attenzione sugli inconvenienti pratici che può produrre questa continua mutabilità del contributo, comprenderà come essa può dar luogo a non lievi difficoltà nella riscossione.

Dico adunque che, trattandosi di una cosa lievissima